

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIAMPEDEL
PROVINZIA DE TRENT

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

VERBAL DE DELIBERAZION DE CONSEI DE COMUN

N. 024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLA LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 4 AGOSTO 2015 ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE (DPP 19 MAGGIO 2017, N. 8-61/LEG) NONCHÉ AL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE.

ARGOMENT: APROÈR L NEF REGOLAMENT DE FRABICA DE COMUN ADATÀ A CHEL CHE PERVEIT LA LEGE PROVINZIÈLA N. 15 DAI 4 DE AOST DEL 2015 E L REGOLAMENT URBANISTICH – DE FRABICA PROVINZIÈL (DPP DAI 19 DE MÉ DEL 2017, N. 8-61/LEG) ESTRA CHE L NEF PIAN REGULATOR GENERÈL.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTTTRE del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L'an DOIMILEVINTEUN ai VINTETREI de MASSÈL da les 21.30 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora l'avis aldò de la lege, se à binà l Consei de Comun.

Presenti i signori/*Tol pèrt i Segnores:*

1. Bernard Ivo – SINDACO	PRESENTE
2. Bernard Alessandro	PRESENTE
3. Capovilla Manuel	ASSENTE GIUSTIFICATO
4. Croce Ezio	PRESENTE
5. Davarda Sergio	PRESENTE
6. De Paoli Daniel	PRESENTE
7. Davarda Federica	PRESENTE
8. Rasom Daria	PRESENTE
9. Riz Damiano	PRESENTE
10. Somnavilla Stefano	PRESENTE
11. Tonelli Dario	PRESENTE
12. Valentini Maurizio	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale Sensato dr. Graziano

Tol Pèrt e verbalisea l Segretèr de Comun Sensato dr. Graziano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BERNARD IVO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l'OMBOLT signor BERNARD IVO, l tol sù la presidenza e l declara orida la sentèda per fèr fora l'argoment scrit de sora.

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA



PROVINCIA DI TRENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLA LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 4 AGOSTO 2015 ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE (DPP 19 MAGGIO 2017, N. 8-61/LEG) NONCHÉ AL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE.

in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

☒ **Favorevole**

☐ **Non Necessario**

☐ **NON Favorevole**

Lì, 16.07.2021

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
f.to arch. De Biasio Susanna

in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

☒ **Favorevole**

☐ **Non Necessario**

NON Favorevole

Lì, 16.07.2021

Il resp. Ufficio Ragioneria
f.to dott.ssa Quacquarelli Simona

Deliberazione del consiglio comunale n. 024 del 23 luglio 2021

Pubblicata all'albo comunale il 27.07.2021

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

OGGETTO: approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale adeguato alla Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 ed al Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) nonché al nuovo Piano Regolatore Generale.

Il Sindaco relaziona:

Premesso che:

il Comune di Campitello di Fassa è attualmente dotato di un Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 05.07.1984. Da allora lo stesso ha subito svariate modifiche sostanziali per adeguamenti normativi, come da ultimo con deliberazione consiliare n. 12 del 20.04.2009, nonché alcune variazioni puntuali, l'ultima a seguito della deliberazione consiliare n. 24 dd. 16.11.2016. Il comune dispone inoltre di un Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia, modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 36 del 29.12.2008.

Nel corso degli ultimi anni tuttavia il quadro normativo provinciale in materia urbanistica ha subito importanti modifiche, sia a seguito dell'entrata in vigore in data 12.08.2015 della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15 («Legge provinciale per il governo del territorio 2015») sia, e soprattutto, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19.05.2017 n. 8- 61/Leg. Successivamente all'entrata in vigore di detto regolamento alcune disposizioni, come quelle relative alla determinazione del contributo di costruzione, dello standard di parcheggio e degli interventi edilizi, comprese le definizioni ed i metodi di misurazione di alcuni parametri edilizi, ove in contrasto con la norma provinciale, sono state automaticamente disapplicate.

Il mutato quadro normativo ha reso dunque inefficaci molte delle disposizioni contenute nei sopracitati Regolamenti comunali che necessitano pertanto di essere adeguati quanto prima alle disposizioni provinciali intervenute. L'art. 120, comma 3 della L.P. 15/2015 dispone infatti che «Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75»; al successivo comma 4 del medesimo articolo si prescrive che «I regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'art. 75 entro la data individuata dal

Deliberazion del consei de comun n. 024 dai 23 de messèl del 2021

Publichèda su l'albo de comun ai 27.07.2021

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

SE TRATA: *aproèr I nef Regolament de Frabica de Comun adatà a chel che perveit la Lege Provinzièla n. 15 dai 4 de aost del 2015 e I Regolament Urbanistich – de Frabica Provinzièl (DPP dai 19 de mé del 2017, n. 8-61/Leg) estra che I nef Pian Regolator Generèl.*

L'Ombolt disc:

Dit dantfora che:

I Comun de Ciampedel l'à n Regolament de Frabica de Comun aproà co la deliberazion de consei n. 29 dai 5.07.1984. Tel medemo, da enlouta, l'é stat fat de gregn mudamenc sostanzièi per adatomenc normatives, desche per ejempie da ùltima co la deliberazion de consei n. 12 dai 20.04.2009, estra che dotrei mudazions spezfiches, de cheles che l'ùltima la é stata fata co la deliberazion del consei n. 24 dai 16.11.2016. L Comun l'à ence n Regolament per la determinazion del contribut de conzescion de frabica, mudà da ùltima co la deliberazion de consei n. 36 dai 29.12.2008.

Te chisc ùltime egn, aboncont, I chèder normatif provinzièl tel ciamp urbanistich l'é stat mudà trop, sibie dò che l'é jit en doura, ai 12.08.2015, la Lege provinzièla dai 4.08.2015 n. 15 ("Lege provinzièla per I goern del teritorie 2015") che ence, e soraldut, I Regolament urbanistich – de frabica provinzièl per meter en doura la Lege Provinzièla dai 4.08.2015, n. 15, aproà col Decret del President de la Provincia dai 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Dò che l'é jit en doura chest regolament, dotrei desposizions, desche per ejempie cheles che revèda la determinazion del contribut de Frabica, del standard di piazzai dai auti e di intervenc de frabica, tout ite la defizions e la metodologies de mesurazion de dotrei parametres de frabica, canche les ge va de contra a la norma provinzièla, automaticamenter no les é più states metudes en doura.

L chèder normatif mudà l'à comportà che sacotanta desposizions pervedudes ti Regolamenc de comun no à più fazion, e che chisc, ades, i cogn vegnir adaté dant che l'é meso a la desposizions provinzièles vegnudes fora. L'art. 120, coma 3 de la L.P. 15/2015 perveit, defat, che "La desposizions di Regolamenc de frabica de comun en contrast con chesta lege, co la desposizions del regolament urbanistich – de frabica provinzièl e co la disciplina per meter en doura chesta lege no les vegn più metudes en doura. A la medema vida, no vegn più metù en doura la desposizions di regolamenc de frabica che regolamentea aspec che no revèda I regolament de frabica de comun aldò de l'articol 75"; tel coma 4 del medemo articol vegn pervedù che "I regolamenc de frabica de comun i vegn adaté co la previjions del regolament urbanistich – de frabica e de l'art. 75 dant che sie fora I termin pervedù dal Regolament

regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio". L'art. 104, comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (R.U.E.P.) prescrive infatti che *"Entro il 31 marzo 2019 i Comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo"*. Infine l'art. 75 della L.P. 15/2015 disciplina i contenuti del Regolamento edilizio comunale in conformità al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 104, comma 2 del R.U.E.P. con deliberazione n. 5 dd. 13.03.2019 il Consiglio comunale ha disposto l'adozione preliminare della variante denominata "Variante 1-2019", relativa agli adeguamenti normativi previsti dalla nuova disciplina provinciale e primo stralcio di un più ampio processo di modifica sostanziale agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali proseguito poi con un'ulteriore variante generale denominata "Variante 2-2019".

In data 03.10.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 è stata adottata definitivamente la "Variante Generale 1-2019", approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1439 di data 25 settembre 2020 ed entrata in vigore il 9 ottobre 2020, mentre in data 12.05.2021 a seguito del decreto del Commissario ad Acta n. 01 anche la "Variante 2-2019" è stata definitivamente adottata ed è in attesa di essere approvata dalla Giunta Provinciale.

Alla luce delle suddette modifiche emerge pertanto la necessità di provvedere con urgenza all'approvazione del testo del nuovo Regolamento edilizio comunale aggiornato alle disposizioni provinciali nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati al fine di sostituire integralmente sia il precedente Regolamento edilizio comunale sia il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia.

L'incarico per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale era già stato affidato al tecnico arch. Remo Zulberti con delibera della Giunta comunale n. 59 dd. 27.06.2018 nell'ambito della suddetta variante normativa e regolamentare al PRG. Nel corso del mese di giugno 2021 l'arch. Remo Zulberti, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia Privata arch. Susanna De Biasio, ha completato la redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg), nonché alle specifiche caratteristiche ed esigenze territoriali del comune di Campitello di Fassa.

Si sottopone pertanto il testo integrale del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, Allegato n. 1, all'esame dei consiglieri per la sua approvazione.

urbanistich – de frabica provinzièl. Scin canche no l'é chest passenament vegn semper metù en doura la desposizioni di regolamenc de frabica e la previjions di strumenc de pianificazion teritorièla en doura. L'adatament l'é n at de òblighe". L'art. 104, coma 2 del *Regolament urbanistich – de frabica provinzièl (R.U.E.P.)* l perveit de fat che *"dant dai 31 de mèrz del 2019 i comuns i endreza sie strument de pianificazion e i regolamenc de frabica con n passenament ai obietives e ai contegnui del regolament medemo".* Tinùlta l'art. 75 de la L.P. 15/2015 l regolamenea i contegnui del *Regolament de frabica de comun aldò del Regolament urbanistich – de frabica provinzièl.*

Aldò de chel che perveit l'art. 104, coma 2 del R.U.E.P., co la deliberazion n. 5 dai 13.3.2019 l Consei de Comun l'à stabilì de tor sù la mudazion dantfora che à inom "Mudazion 1 – 2019" che revèrda i adatamenc normatives perveidui dal nef regolament provinzièl e na pruma pèrt de n prozess, più gran, de mudazion sostanzièla ai strumenc urbanistics e de frabica de comun, jit inant con n'autra mudazion generèla che à inom "Mudazion 2 – 2019".

Ai 3.10.2019 co la deliberazion del Consei de comun n. 22 l'é stat tout sù a na vida definitiva la "Mudazion generèla 1-2019", aproèda co la Deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1439 dai 25 de setember del 2020 e jita en doura ai 9 de otober del 2020, enzeze ai 12.05.2021 dò dal decret del Comissarie ad Acta n. 01 ence la "Mudazion 2 – 2019" la é stata touta sù a na vida definitiva e se speta che la la aproe la Jonta Provinzièla.

Aldò de chesta mudazions vegn fora donca l besegn de aproèr coran l test del nef Regolament de frabica de comun agiornà co la desposizioni provinzièles e coi strumenc urbanistics de comun en doura e touc sù con chela de mudèr fora en dut e per dut tant l Regolament de frabica de comun da dant che ence l Regolament per la determinazion del contribut de conzescion de frabica.

La encèria de meter jù l nef Regolament de Frabica de comun la g'é stata data sù al tecnich arch. Remo Zulberti co la delibera de la Jonta de comun n. 59 dai 27.06.2018 tel chèder de chesta mudazion normativa e regolamentèra al PRG.

Via per de jugn del 2021 l'arch. Remo Zulberti, en colaborazion col Responsàbol de l'Ofize Tecnich de comun – Servije frabica privata arch. Susanna De Biasio, la fenì de meter jù l nef Regolament de Frabica de Comun, agiornà a la lege urbanistica provinzièla dai 4 de aost del 2015 n. 15 e al Regolament urbanistich de frabica provinzièl (DPP dai 19 de mé del 2017, n. 8-61/Leg), estra che a la carateristiches spezifiches e ai besegnes del teritorie del comun de Ciampedel.

Ge vegn portà dant donca l test entriech del Regolament de Frabica de comun, enjonta n. 1, ai conseieres acioche i lo vèrde fora e i lo aproe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Verificata la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del testo del nuovo Regolamento edilizio comunale aggiornato alle disposizioni provinciali intervenute ed agli strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore generale e rispettive norme di attuazione) anch'essi già adeguati a queste ultime.

Esaminato il testo del nuovo Regolamento edilizio comunale redatto dall'arch. Zulberti Remo in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Edilizia Privata, arch. Susanna De Biasio, Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e andrà a sostituire integralmente sia il precedente Regolamento edilizio comunale sia il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione. Vista la Legge Provinciale per il governo del territorio del 4 agosto 2015 n. 15;

visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8- 61/Leg.; viste le Norme di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati già allineati con le suddette normative di riferimento.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. ed in particolare l'art. 49 – Attribuzioni del Consiglio.

Atteso che l'adozione del presente atto rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., vista l'urgenza di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento edilizio comunale al fine di completare l'iter di aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale in allineamento alle più recenti disposizioni provinciali in materia edilizia ed urbanistica e quindi chiarire il quadro normativo di riferimento per l'attività edilizia sul territorio del comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e che il Responsabile del Servizio Ragioneria ha altresì espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Dopo esauriente discussione, così come riportata nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti, palesamente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati

L CONSEI DE COMUN

Dò aer scutà la relazion de l'Ombolt.

Zertà l besegn de aproèr dant che l'é meso l test del nef Regolament de frabica de comun agiornà a la desposizions provinzièles vegnudes fora e ai strumenc urbanistics de comun (Pian Regolator generèl e normes de metuda en doura de referiment) che i é jà stac adaté a chesta ultimes.

Vardà fora l test del nef regolament de frabica de comun metù jù da l'arch. Zulberti Remo en colaborazion col Responsàbol de l'Ofize tecnich de comun – Servije Frabica Privata, arch. Susanna De Biasio, enjonta n. 1 desche pèrt en dut de chesta deliberazion e che tolarà l post en dut e per dut tant del Regolament de frabica de comun da dant che del Regolament per la determinazion del contribut de conzescion.

Vedù la Lege Provinzièla per l goern del teritorie dai 4 de aost del 2015 n. 15;

Vedù l Regolament urbanistich – de frabica provinzièl aproà col D.P.P. dai 19 de mé del 2017 n. 8 – 61/Leg;

Vedù la Normes per meter en doura i strumenc urbanistics de comun en doura e touc sù che i passenea jà co la normes de referiment.

Conscidrà, aldò de chel che l'é stat scrit de sora, de aproèr l nef Regolament de Frabica de Comun, Enjonta n. 1, che fèsc pèrt en dut e per dut chest provediment.

Vedù l Codesc di Enc Locai de la Region Trentin Sudtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2 e m.f.d. e avisa l'art. 49 – Competenzes del Consei.

Zertà che tor tor sù chest provediment l'é na competenza che ge vegn dat sù al Consei de Comun aldò de l'art. 49, coma 3, letra a) de la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2 e m.f.d.

Conscidrà che sie benfat declarèr chesta deliberazion en doura da sobito, aldò de l'art. 183, coma 4 de la Lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2 e m.f.d., vedù che l'é prescia de aproèr l nef Regolament de Frabica de comun per serèr sù l prozediment per agiornèr la strumentazion urbanistica de comun aldò de la desposizions provinzièles neves en cont de frabica e de urbanistica e donca per chiarir l chèder normatif de referiment per l'atività de frabica sul tegnir de comun;

Dat at che aldò de l'art. 185 del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2 e m.f.d., sun chesta proponeta de deliberazion l Responsàbol del Servije Frabica Privata l'à dat jù l parer a favor en cont de la regolarità tecnica e che l Responsàbol del Servije di conc l'à ence dat jù l parer a favor en cont de la regolarità contàbola;

Dò aer rejonà bel delvers, descheche vegn scrit tel verbal de la sentèda;

Con 11 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 11 conseieres che à tout pèrt, dates jù co la man uzèda, co l'ejit dit dit fora dal President, co l'assistenza di dombradores nominé al scomenz de la

ad inizio seduta,

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento edilizio comunale costituito dall'Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2, il nuovo Regolamento edilizio comunale entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva;
3. di abrogare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e salvo quanto precisato al successivo punto 5, il Regolamento edilizio come modificato in ultimo con deliberazione consiliare n. 24 dd. 16.11.2016;
4. di abrogare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione, in gran parte già inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8- 61/Leg;
5. di precisare che le norme del presente Regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate successivamente alla sua entrata in vigore;
6. di specificare che l'entrata in vigore del Regolamento edilizio comunale approvato con la presente deliberazione non comporta la decadenza della Commissione edilizia comunale in carica, la quale continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Regolamento stesso;

Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti, palesamente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

sentèda,

DELIBERA

1. *De aproèr l nef Regolament de Frabica de Comun metù adum da la enjonta n. 1, che fèsc pèrt en dut e per dut de chesta deliberazion;*
2. *de dèr at che aldò de l'art. 6, coma 5 de la Lege regionèla dai 3.05.2018 n. 2, l nef Regolement de frabica de comun l'arà fazon da canche jirà en doura la deliberazion che la lo aproa;*
3. *de tor jù, da canche chesta deliberazion la jirà en doura e lascian valer che vegn prezisà tel pont 5, l Regolament de frabica descheche l'era stat mudà co la deliberazion de consei n. 24 dai 16.11.2016;*
4. *de tor jù, da canche chesta deliberazion la jirà en doura, l Regolament per la determinazion del contribut de conzescion, che per na gran pèrt no l pel vegnir metù en doura ajache l'é jit en doura l Regolament urbanistich – de frabica provinzièl aproà col D.P.P. dai 19 de mé del 2017 n. 8 – 61/Leg;*
5. *de prezisèr che la normes de chest Regolament de frabica les vegn metudes en doura per la pratiches dò che l sarà jit en doura;*
6. *de spezifichèr che la metuda en doura del Regolament de frabica de comun aproà con chesta deliberazion no comporta che la Comiscion de Frabica en cèria la pèrde sia encèria, e che la seghitarà a meter en esser sia funziions scin canche no vegnarà nominà i neves comembres, aldò de l'art. 69, coma 2 del Regolament medemo;*

con 11 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 11 conseieres che à tout pèrt, dates jù co la man uzèda, co l'ejit dit fora dal President, co l'assistenza di dombradores nominé al scomenz de la sentèda,

DELIBERA

7. *de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito, aldò de l'art. 183, coma 4 de la lege regionèla dai 3.05.2018 n. 2 e m.f.d.;*
8. *De sottrissèr che aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d. contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - *oposizion a la Jonta de comun, da man de ogne sentadin, aldò de l'art. 183, coma 5 del C.E.L. en doura, aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 endèna l trat de temp de publicazion;*
 - *recors straordenèr al President de la Republica dant da 120 dis, aldò de l'art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199;*
 - *recors al Tribunèl Aminsitratif Regionèl de Trent, dant da 60 dis, aldò de l'art. 29 del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010 n. 104.*



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Giugno 2021

aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	3
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio	3
Art. 3 Rinvio a norme vigenti	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	4
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale	4
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento	4
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza	5
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni	6
Art. 8 Documentazione tecnica	6
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche	6
Art. 10 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	6
Art. 11 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno	6
Art. 12 Parere preventivo	7
Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi	7
Art. 14 Contributo di costruzione	7
Art. 15 Categorie tipologico funzionali	8
Art. 16 Cambio di destinazione d'uso	8
Art. 17 Dismissione	8
Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione	8
Art. 19 Rimborso delle somme pagate	9
Art. 20 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)	9
Art. 21 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)	9
TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	9
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	9
Art. 22 Comunicazioni di inizio dei lavori	9
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori	9
Art. 23 Quota e linea fissa	10
Art. 24 Cantieri	10
Art. 25 Conduzione cantiere	10
Art. 26 Garanzie di cantiere	10
Art. 27 Tabella indicativa	10
Art. 28 Criteri da osservare per scavi e demolizioni	11
Art. 29 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	11
Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica	11
Art. 30 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	11
Art. 31 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili	11
Art. 32 Orientamento edifici	12
Art. 33 Schermature superfici trasparenti	12
Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio	12
Art. 34 Definizioni	12
Art. 35 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali	13

Art. 36 Altezza minima dei locali	13
Art. 37 Illuminazione ed aerazione dei locali.	14
Art. 38 Interventi sugli edifici esistenti	14
Art. 39 Dotazioni minime degli alloggi.....	14
Art. 40 Servizi igienici.....	15
Art. 41 Cucine e angoli cottura.....	15
Art. 42 Soppalchi	15
Art. 43 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati	16
Art. 44 Scale.....	16
Art. 45 Parapetti	17
Art. 46 Camini e condotti.....	17
Art. 47 Ventilazione negli edifici	17
Art. 48 Locali per caldaie e cabine elettriche e autorimesse	17
Art. 49 Climatizzazione e risparmio energetico	18
Art. 50 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico	18
Art. 51 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai	19
Art. 52 Acqua potabile	19
Art. 53 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue	19
<u>Capo III - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico</u>	19
Art. 54 Passi carrai.....	19
Art. 55 Criteri e condizioni per la realizzazione di opere e manufatti precari.....	20
Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato	20
Art. 57 Segnaletica stradale e corpi illuminanti	20
Art. 58 Numeri civici.....	21
<u>Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico</u>	21
Art. 59 Obblighi di manutenzione	21
Art. 60 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri.....	21
Art. 61 Sporgenze su vie e piazze pubbliche - (poggioli, tende, insegne).....	22
Art. 62 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici	22
Art. 63 Antenne e parabole	23
Art. 64 Apparecchiature esterne per il condizionamento.....	23
Art. 65 Bacheche, insegne, targhe, tabelle e tende	23
<u>Capo V - Elementi costruttivi</u>	24
Art. 66 Opere di controllo e regimazione acque meteoriche	24
Art. 67 Coperture	24
Art. 68 Costruzioni accessorie	24
Art. 68 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi	24
<u>TITOLO V - NORME FINALI</u>	26
<u>Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie</u>	26
Art. 69 Entrata in vigore del regolamento	26
<u>APPENDICE</u>	27
1. Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie	27
2. Schemi interpretativi delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....	39
3. Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni.....	43
4. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.....	43
5. Costruzioni accessorie: tipologie costruttive	44
♦ Schemi tipologici per le costruzioni accessorie e legnaie.....	44

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica" come già contenuto nelle NdA del PRG), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 attuativo della "legge urbanistica" (d'ora innanzi "regolamento attuativo" come già contenuto nelle NdA del PRG)

Art. 3 Rinvio a norme vigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)****Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale**

1. È istituita presso il Comune di Campitello di Fassa la Commissione Edilizia Comunale.
2. La Commissione Edilizia Comunale è composta da:
 - a) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
 - b) quattro membri tecnici esperti in materia edilizia, urbanistica e paesaggio, di cui almeno due laureati in ingegneria, architettura o pianificazione urbanistica;
 - c) il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari o un suo delegato;.
3. Ai componenti della Commissione Edilizia Comunale si applicano le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
4. Le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione sono istruite dal Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico comunale. Il presidente si avvale di detto Responsabile, o di un suo sostituto, chiamandolo a partecipare alle riunioni della Commissione per relazionare sulle pratiche. In caso di necessità, il presidente può richiedere la partecipazione alle riunioni della Commissione di ulteriori tecnici comunali per relazionare in merito ad una o più pratiche.
5. Svolge le funzioni di segretario della Commissione, redigendo il verbale delle riunioni, il Segretario Generale del Comune. Lo stesso può delegare, quale suo sostituto, un dipendente comunale.
6. Sulla base della composizione sopra specificata, la Giunta Comunale nomina la Commissione Edilizia, i cui componenti restano in carica sino alla nomina dei rispettivi successori.
7. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i coniugi, l'ascendente e il discendente, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
8. I membri di cui al c. 2, lett. b), che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
9. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente più anziano di età presente alla seduta.
10. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
11. Il presidente, in casi del tutto particolari, può consentire che il progettista dell'opera in esame venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.

Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia

edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).

3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell'art. 60 *Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri* del presente Regolamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
6. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
9. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
10. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).

Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
 - a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
 - b) Permesso di costruire e relative varianti;
 - c) Parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;
 - d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
 - e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
 - f) In tutti gli ulteriori casi previsti dalla legge.
2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 12 *Parere preventivo*.
3. Fermo restando il rispetto dei termini procedurali previsti, la commissione edilizia comunale esprime il parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della pratica edilizia.

Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni

Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
 - a) la comunicazione per opere libere;
 - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
 - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal "regolamento attuativo".

Art. 8 Documentazione tecnica

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia cartacea e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista. Inoltre dovranno essere forniti anche su supporto digitale.
3. Nei casi di procedura esclusivamente digitale gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico abilitato.

Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella carta delle Risorse idriche e nella Carta di Sintesi della pericolosità¹.
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

Capo III - Procedure**Art. 10 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

Art. 11 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).
2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità

¹ Ai sensi dell'art. 22 del PUP e dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, per la realizzazione di interventi in aree con penalità gli studi e le perizie geologiche asseverate attestano che sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla carta di sintesi.

dell'immobile.

3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificato di agibilità;
 - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
 - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
 - d) documento di identità del richiedente;
 - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

Art. 12 Parere preventivo

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
 - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
 - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

Capo IV- Contributo di costruzione

Art. 14 Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.
2. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 20 per cento del medesimo costo medio di costruzione.
3. Per la determinazione del contributo di costruzione dovuto si fa riferimento alla tabella B del regolamento attuativo dpp 8-61/leg.
4. Per il recupero del Patrimonio edilizio montano, si applicano le riduzioni previste dal comma 4, art. 88, L.P. 15/15.
5. Previa stipula di una convenzione da allegare al titolo abilitativo il contributo di costruzione potrà essere rateizzato, su richiesta del titolare, fino ad un massimo di tre rate suddivise in tre quote: la prima pari ad un minimo del 50% del contributo dovuto al momento di rilascio del titolo abilitativo, la seconda con un minimo del 30% alla termine dei lavori, la terza a saldo prima della presentazione della SCAGI. In ogni caso l'intero importo deve essere liquidato entro i termini di validità del titolo edilizio. L'importo rateizzato dovrà essere coperto da opportuna garanzia assicurativa o fidejussione bancaria.

Art. 15 Categorie tipologico funzionali

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al "regolamento attuativo" .
3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata a tergo del presente regolamento.
4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.

Art. 16 Cambio di destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

Art. 17 Dismissione

1. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato.²
2. Nel caso in cui un edificio abbia perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 20 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 10 anni.
4. Un edificio che risulta crollato o demolito (anche parzialmente) oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso non è da considerarsi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
5. Al fine di favorire il recupero degli insediamenti storici, la corresponsione del contributo di costruzione non è dovuto per la quota corrispondente agli immobili e funzioni d'uso preesistenti.

Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del "regolamento attuativo" può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
 - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
 - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
 - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo

² Per gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui, vedi anche l'art. 111 della l.p. n. 15/2015 e l'art. 61 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

da parte dei terzi, alle dimensioni delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

Art. 19 Rimborso delle somme pagate

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 20 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)

1. Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

Art. 21 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 22 Comunicazioni di inizio dei lavori

1. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 200,00.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 23 Quota e linea fissa

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una “quota fissa” e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell’opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell’opera.

Art. 24 Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l’accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l’occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l’eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l’autorizzazione per l’occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.

Art. 25 Conduzione cantiere

1. Per gli aspetti concernenti l’inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge 447/1995, se adottato.

Art. 26 Garanzie di cantiere

1. Nel caso in cui la realizzazione delle opere interessi aree pubbliche (strade, piazze, marciapiedi) dovranno essere presentate le opportune garanzie per il corretto ripristino sulla base dei criteri fissati da apposito disciplinare approvato dai competenti organi comunali (Consiglio comunale o Giunta comunale).
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell’assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell’ammontare delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

Art. 27 Tabella indicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
 - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;
 - b) il nome del titolare, dell’impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
 - c) il nome dell’imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 100,00.

Art. 28 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

Art. 29 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciarle intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residui di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica****Art. 30 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

Art. 31 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile³, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a m² 100, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi

³ DPP 13 luglio 2009, n11-13/Leg e art. 86 della l.p. n. 1/2008 (Disposizioni in materia di bonus energetici).

scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali.

Art. 32 Orientamento edifici

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

Art. 33 Schermature superfici trasparenti

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio

Art. 34 Definizioni

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
 - a) Alloggio: si intende l'unità abitativa (appartamento/monostanza/monolocale) costituita da almeno un locale destinato ad abitazione con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
 - b) Locali destinati ad abitazione: sono destinati ad abitazione tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.

- c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube-taverne-tavernette, e simili o comunque denominati.
- d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
- e) Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato.
- f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
- g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
- h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
- i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
- j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- k) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al "regolamento urbanistico-edilizio provinciale".
- l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al "regolamento urbanistico-edilizio provinciale", escluse le medie e grandi strutture di vendita.

Art. 35 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.

1. Ogni singolo alloggio, deve avere una superficie abitabile non inferiore a 50 m².
2. Nel caso di interventi su alloggi recuperati all'interno degli edifici catalogati come storici (Insediamenti storici compatti ed edifici isolati), non modificabili in pianta e già adibiti ad uso diverso, è consentito derogare alla superficie minima dell'alloggio, purché la nuova superficie utile minima non sia inferiore a mq. 40.
3. Sono fatte salve le norme del PRG che possono definire dimensioni maggiori, nei casi in cui sia necessario rispettare la superficie abitabile media per le zone B1, C1 e per i piani attuativi.
4. Per gli interventi di edilizia pubblica, anche di nuova realizzazione o di ristrutturazione edilizia, i nuovi alloggi dovranno avere una superficie abitabile non inferiore a 35 m².
5. I locali adibiti ad abitazione devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8.00 m²;
 - b) superficie abitabile della cucina: 6.00 m²;
6. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 m²;
 - b) larghezza dei corridoi: m 1,00;
7. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).

Art. 36 Altezza minima dei locali

1. I locali destinati ad abitazione devono avere un'altezza abitabile minima di 2,40 m.
2. I locali a piano terra adibiti ad esercizio pubblico, servizi privati aperti al pubblico, servizi pubblici, devono avere un'altezza minima interna di 2,70 m. Sono fatte salve deroghe per il

recupero del patrimonio edilizio storico esistente del centro storico oggetto di interventi fino alla ristrutturazione con esclusione della demolizione con ricostruzione.

3. I locali accessori devono avere un'altezza abitabile minima di metri 2,20.
4. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto inferiore al 20% per essere considerati abitabili, vale l'altezza di cui al comma 1. I locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 20% per essere considerati abitabili, devono avere un'altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione e non inferiore a m 1,90 per i locali accessori.
5. Non possono essere computati ai fini del calcolo dell'altezza media ponderale, e della superficie minima abitabile, le porzioni che presentano altezze comunque inferiori a 1,50 m. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili anche di altezza inferiore.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

Art. 37 Illuminazione ed aerazione dei locali.

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
1/12 per tutti i locali abitabili, compreso quelli ricavati nei sottotetti.
2. Deroga dalla superficie minima viene concessa per i servizi igienici, per il quale occorre comunque sempre garantire una ventilazione forzata come determinata al successivo art. 40.
3. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 52 *Ventilazione negli edifici*; fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.
4. Fatta salva la fattispecie di cui al precedente comma, le stube-taverne-tavernette dovranno avere una minima aerazione naturale;
5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

Art. 38 Interventi sugli edifici esistenti

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti compresa la suddivisione con o senza opere di unità immobiliari esistenti in più alloggi, ad esclusione di quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 35, 36, 37 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali* e *Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 43 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione / isolamento atte a proteggere i locali dall'umidità.

Art. 39 Dotazioni minime degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

Art. 40 Servizi igienici

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m^2 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione.
 - b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
 - d) vaso, lavabo, e vasca da bagno o doccia.
3. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a m^2 4,00, ma non inferiore a m^2 1,5.
4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con il locale destinato a cucina.

Art. 41 Cucine e angoli cottura

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.

Art. 42 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
 - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
 - a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 20%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20

- riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista;
- b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 20%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;
 - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori le altezze relative alla media ponderale di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 è fissata in m 1,90.
 4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
 5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi del comma 1, dell'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
 6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.

Art. 43 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione locali adibiti ad abitazione permanente, od attività lavorative, il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 e massima di 1,50 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Le intercapedini nei limiti del presente comma non costituiscono modifica della linea di spiccato al fine della definizione dell'altezza del fronte o altezza del fabbricato.
4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Parimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 44 Scale

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:
 - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
 - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata, fatti salvi i casi in cui si renda necessario l'inserimento di gradini aventi forma trapezoidale;

- c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono rispettare le norme tecniche previste dalla legislazione provinciale e nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
 - d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali abitabili che rientrano nella superficie dell'alloggio, devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, le norme per la sicurezza sul lavoro e le norme per i locali di pubblico spettacolo nonché quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.

Art. 45 Parapetti

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, consigliato 1,10 nel caso di balconi oltre il primo piano, con struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili.

Art. 46 Camini e condotti

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
2. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 0,80.

Art. 47 Ventilazione negli edifici

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

Art. 48 Locali per caldaie e cabine elettriche e autorimesse

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.

3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 "*Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.
5. I locali adibiti ad autorimessa dovranno avere dimensioni planimetriche come definite dal RUEP. Per quanto riguarda l'altezza netta interna minima si fa rinvio alla normativa nazionale in tema antincendi. (D.M. 01/02/1986 e ss.mm.ii.).

Art. 49 Climatizzazione e risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Art. 50 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni⁴.
2. Alle domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti⁵.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico⁶, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

⁴ Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

⁵ Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447

⁶ Legge 26.10.1995 n. 447

Art. 51 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 40.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Art. 52 Acqua potabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

Art. 53 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

Capo III - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**Art. 54 Passi carrai**

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

Art. 55 Criteri e condizioni per la realizzazione di opere e manufatti precari

1. Per opere precarie si intendono le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un fabbisogno temporaneo, cronologicamente individuabile e comunque non superiore a 2 anni.
2. Per le opere precarie, di cui all'art. 78, comma 3, lettera k) della L.P. n. 15 del 4 agosto 2015 costituite da manufatti aventi dimensioni in pianta non superiori a 50 m² la valutazione in merito alla necessità della stipula della convenzione, come definita dal RUEP, spetta al Sindaco, che potrà avvalersi del parere consultivo da parte della CEC.
3. Per le opere precarie di dimensioni superiori a quelle previste nel precedente comma la stipula di una convenzione è obbligatoria.
4. Nella convenzione prevista nei commi precedenti dovranno essere disciplinati:
 - a) la tipologia dell'opera ammessa;
 - b) le eventuali modalità di esecuzione e di mantenimento del decoro dei luoghi;
 - c) le condizioni e modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
 - d) l'ammontare della fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico, con possibilità di allestire strutture rimovibili di copertura e chiusura laterale non rilevanti ai fini del calcolo della superficie coperta o Sun e/o Volume.
2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali a carattere stagionale per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.
5. Al fine di garantire il rispetto dell'uso finalizzato alle necessità ed evitare situazioni di degrado di tali strutture si prevede di applicare gli stessi criteri e condizioni già previsti per le opere e manufatti precari riportate al precedente articolo.
6. La realizzazione deve essere preceduta da una valutazione tecnica-paesaggistica da parte della CEC.
7. Sono fatte salve le deroghe di tipo straordinario stabilite con provvedimenti statali e/o provinciali, contingenti al periodo di emergenza Covid-19.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di redigere apposito regolamento per la realizzazione dei dehors stagionale e permanenti per i pubblici esercizi, per le attività commerciali, e per i servizi pubblici. Fino all'approvazione di detto regolamento la realizzazione dei dehors dovrà rispettare le modalità di presentazione ed i criteri per l'eventuale stipula della convenzione del precedente articolo 55.

Art. 57 Segnaletica stradale e corpi illuminanti

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:

- a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
- b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
- c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
- d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
- e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
- f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
- g) gli orologi elettrici;
- h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
- i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.
- j) apparecchi di videosorveglianza;
- k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

Art. 58 Numeri civici

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 59 Obblighi di manutenzione

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili costituiti da edifici, aree di pertinenza, giardini, orti, prati, coltivi, devono provvedere alla manutenzione, pulizia, efficientamento, decoro, igiene e sicurezza degli stessi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 108bis della L.P. 15/2015
2. Il Comune, al fine di garantire il rispetto della norma, potrà attivarsi nelle forme previste dallo stesso articolo.

Art. 60 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni come disciplinate dal successivo art. 67, non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il

minore impatto paesaggistico.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di redigere specifico manuale tipologico o piano colore, con i criteri da rispettare nella realizzazione delle opere minori con particolare attenzione alle dimensioni, tipo di materiali, colori, forme, altezze, sporgenze, posizione

Art. 61 Sporgenze su vie e piazze pubbliche - (poggioli, tende, insegne)

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
 - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
 - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - c) i poggioli, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50;
 - d) le ante ad oscurio (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia con sporgenza massima di 10 cm.;
 - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 50 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
 - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
 - g) gli isolamenti termici degli edifici esistenti.
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difforni dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.

Art. 62 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.
2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare,

etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.

5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.

Art. 63 Antenne e parabole

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico è ammessa solo previa dimostrazione dell'impossibilità di collocarle sulla copertura o in altra posizione idonea più defilata.

Art. 64 Apparecchiature esterne per il condizionamento

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavati e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggioli/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

Art. 65 Bacheche, insegne, targhe, tabelle e tende

1. Le bacheche, le insegne e le targhe professionali di dimensione non superiori a 0,60 x 0,40 m non sono soggette ad alcuna autorizzazione di tipo urbanistico - edilizio. Quelle di dimensioni superiori sono soggette ad autorizzazione amministrativa dell'Amministrazione Comunale previa espressione del parere favorevole della Commissione Edilizia.
2. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
3. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione amministrativa, non può impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e deve essere posizionata su appositi supporti individuati dall'Amministrazione, diversi da quelli della segnaletica stradale.
4. Le insegne e la segnaletica pubblicitaria, se non poste complanari sulla facciata dell'edificio devono distare almeno 3,00 m dal ciglio stradale.
5. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale o creare pericolosità al transito pubblico e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto.
6. Dovrà essere rispettato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di redigere specifico manuale tipologico o piano colore, con i criteri da rispettare nella realizzazione delle opere minori con particolare attenzione alle dimensioni, tipo di materiali, colori, forme, altezze, sporgenze, posizione.

Capo V - Elementi costruttivi**Art. 66 Opere di controllo e regimazione acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore.

Art. 67 Coperture

1. La tipologia strutturale della copertura, i materiali e la tecnologia costruttiva, devono inserirsi in maniera armonica nel contesto paesaggistico della zona; il manto di copertura deve essere realizzato con materiali uniformi.
2. Lo sporto di gronda deve essere per quanto possibile lineare, continuo e non “frastagliato”.
3. Spetta alla commissione edilizia valutare dal punto di vista paesaggistico la realizzazione di coperture che si possono discostare dalla tipologia tradizionale.
4. È consentito l’inserimento di abbaini per garantire l’accessibilità in sicurezza alla copertura per la manutenzione o per attribuire destinazioni residenziali anche ai volumi sottotetto. Deve essere garantito un inserimento armonioso negli andamenti della copertura e devono avere forma e dimensioni ridotte.
5. Sono di norma vietate, fatti salvi i volumi tecnologici, le torrette emergenti dalla copertura di qualsiasi tipologia.
6. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo devono essere valutati preventivamente dalla CEC al fine di garantirne la corretta applicazione.

Art. 68 Costruzioni accessorie

1. Per la definizione delle costruzioni accessorie si rinvia all’art. 3 del PDD 8-61/Leg.
2. Per gli edifici fino a tre unità immobiliari (appartamenti o unità produttive, esclusi garage o cantine autonomi) la dimensione dovrà essere limitata fino ad un massimo di 15,0 m² totale. Per gli edifici con più di tre unità immobiliari detto limite viene elevato fino ad un massimo di 24,0 m².
3. Si prevede la possibilità di suddividere la costruzione accessoria in due costruzioni separate, sempre nel rispetto delle distanze, mantenendo i limiti dimensionali previsti al comma precedente.
4. Sono fatti salvi i limiti previsti dalle norme di PRG art. 56.
5. Le tipologie costruttive sono riportate in allegato al presente regolamento.

Art. 68 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi

1. Le recinzioni, ed i relativi cancelli, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. L’Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscano la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
3. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, può: vietare l’uso delle recinzioni, autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolare, imporre l’adozione di soluzioni architettoniche unitarie, far arretrare la recinzione per garantire la visibilità e/o la sicurezza della circolazione.
Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
4. La realizzazione delle recinzioni e cancellate deve rispettare i criteri di sicurezza ed evitare l'utilizzo di punte acuminate o filo spinato.

5. Entro le zone insediative, residenziali, alberghiere e per attività terziarie e servizi, recinzioni e cancelli non devono superare l'altezza complessiva di 1,20 m dalla quota del piano stradale o dal piano naturale del terreno o dal piano modificato come da progetto validato.
6. Le recinzioni e cancelli devono essere realizzati con materiali legati alla tradizione locale, riferendosi anche al manuale provinciale⁷ e possono avere una basamento pieno realizzato con muratura in pietra locale, di altezza massima 0,60 m, seguendo il più possibile la pendenza del terreno evitando sequenze di scalini sui lati continui, misurata sempre con gli stessi criteri del comma precedente. Devono in ogni caso essere evitati l'uso di materiali taglienti o acuminati;
7. Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali. Salvo esigenze particolari, opportunamente relazionate da parte del progettista dovranno essere rispettate le norme di cui ai commi precedenti.
Entro i limiti delle zone destinate a complessi produttivi o tecnologici valgono le norme di cui ai commi precedenti.
Nel caso fosse necessario recingere impianti produttivi, tecnologici o loro parti, che possano risultare pericolosi per addetti, clienti, visitatori e cittadini, le recinzioni non hanno limitazioni tipologiche o di altezza, subordinato a valutazione della CEC.
8. I muri di sostegno non devono essere di norma più alti di 3,00 metri. Per altezze maggiori si devono possibilmente prevedere fasce di interruzione scalari dove potere realizzare anche piccole zone verdi per interrompere l'impatto visivo.
9. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la Commissione Edilizia, è consentito derogare alle indicazioni contenute nei commi precedenti per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico-ambientale.
10. La recinzione permanente delle aree agricole, di quelle di protezione paesaggistica, deve essere giustificata dalla tipologia di impianto e dal tipo di coltivazione.
11. Nelle aree a bosco la recinzione permanente è vietata fatta salva la realizzazione di opere necessarie per la protezione delle sorgenti e delle opere di presa di acquedotti a uso potabile.
12. Tutte le recinzioni i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere devono essere arretrati di 1,50 m dal ciglio stradale esistente. Deroghe a tale limite potranno essere autorizzate, per giustificati motivi o per il mantenimento di allineamenti preesistenti, dalla Commissione Edilizia.
13. Eccezionalmente, per documentate ragioni tecniche, la parte superiore della recinzione può essere realizzata "piena", senza le prescritte caratteristiche di trasparenza, previo parere della CEC.
14. Previo conforme parere da parte della C.E.C., è ammesso il ricorso ad altezze maggiori nonché caratteristiche tipologiche diverse da quelle definite dal precedente comma 2, per le zone produttive, per gli impianti, per costruzioni particolari o in forza di normative di settore (impianti di stoccaggio combustibili, campo sportivo, magazzini, spazi destinati a particolari usi pubblici e per esercizi pubblici, ecc...) e/o per ogni situazione in cui sia verificata la presenza di pericoli oggettivo che possano essere oggetto di mitigazione con la realizzazione di specifiche tipologie di recinzioni.
15. Per ragioni di sicurezza o per motivate valutazioni di tipo paesaggistico, che possano limitare la fruibilità o la visibilità o la panoramicità di aree e percorsi, il Sindaco, sentita la commissione edilizia può imporre ulteriori limitazioni alle altezze, distanze di rispetto, o tipologia dei materiali da utilizzare.
16. Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere ben conservate. In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimento delle recinzioni tradizionali le stesse devono essere ripristinate con materiali di caratteristiche simili a quelle preesistenti e comunque nel rispetto delle tecniche tradizionali.

⁷ "Recinzioni tradizionali in Trentino" a cura del Servizio Foreste e Fauna e Servizio Geologico della PAT Anno 2011

TITOLO V - NORME FINALI

Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 69 Entrata in vigore del regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento edilizio previgente.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.

APPENDICE

1. Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie

SCHEDA 1

ALTEZZA ABITABILE

Articolo 34 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC

Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato

L'altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano *"eventuali elementi strutturali principali emergenti e la struttura secondaria costituita dal travetto o "cantere".* Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (figura 1a).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi *"eventuali elementi strutturali principali emergenti"*. (figura 1b).

Figura 1
Figura 1a

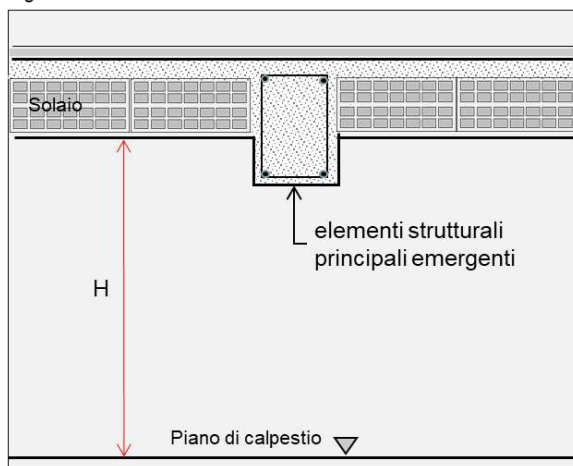
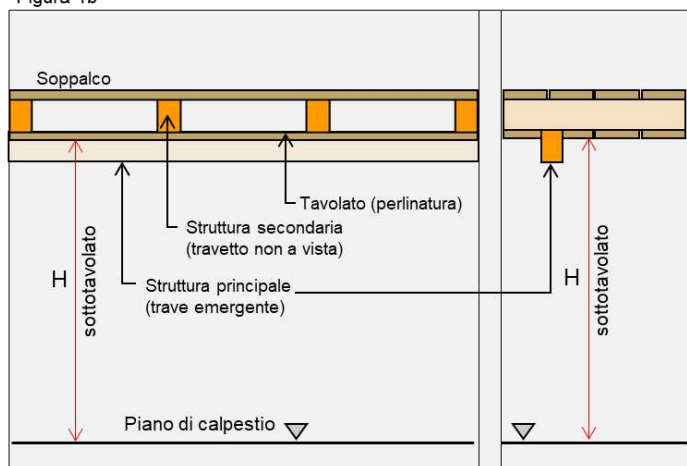


Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'estradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) e con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).

Figura 2
Figura 2a

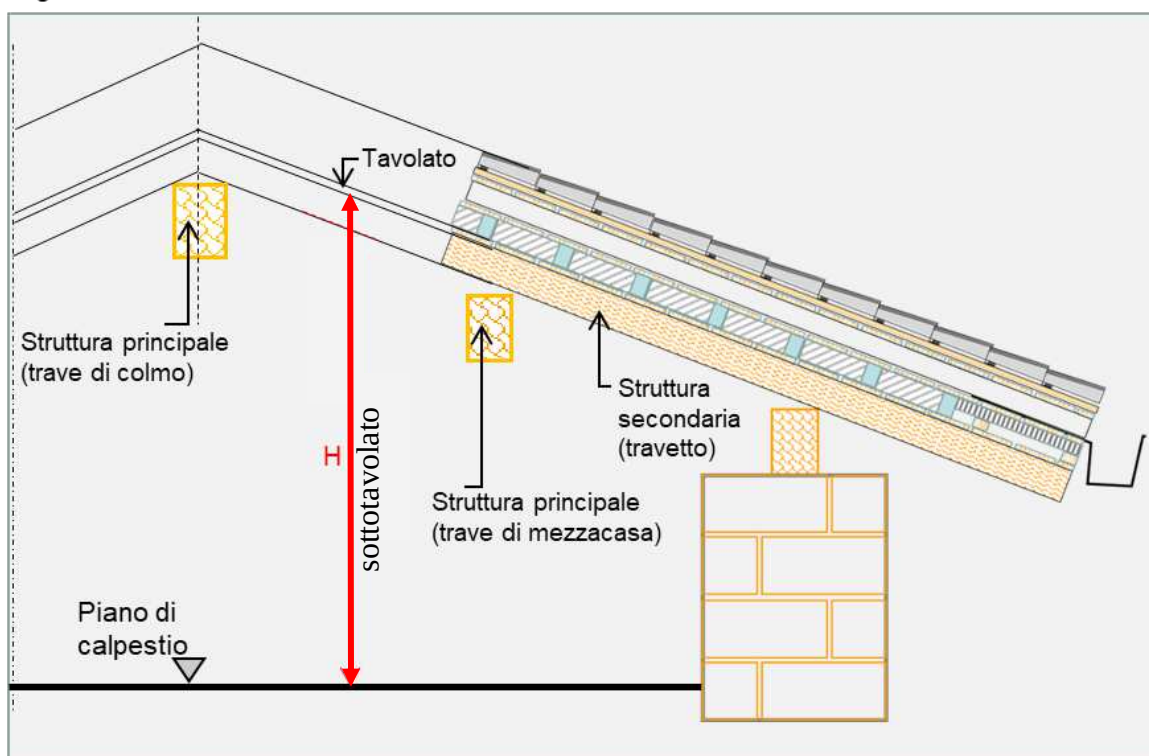


Figura 2b

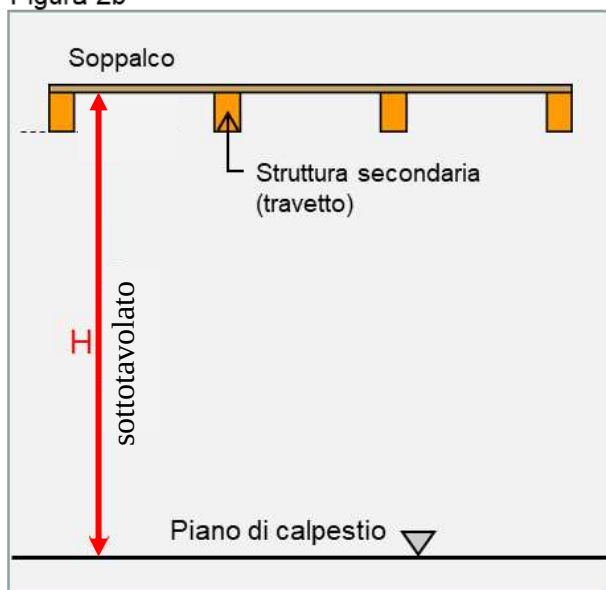
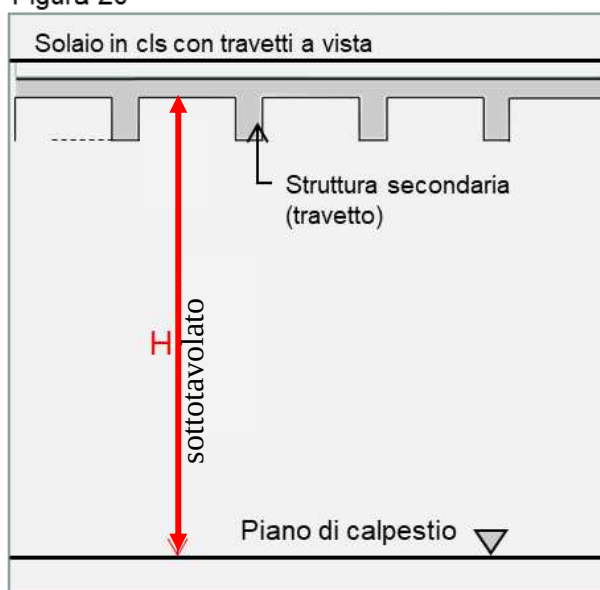


Figura 2c



SCHEDA 2**VOLUME ABITABILE****Articolo 34 Definizioni, comma 2, lett. h)**

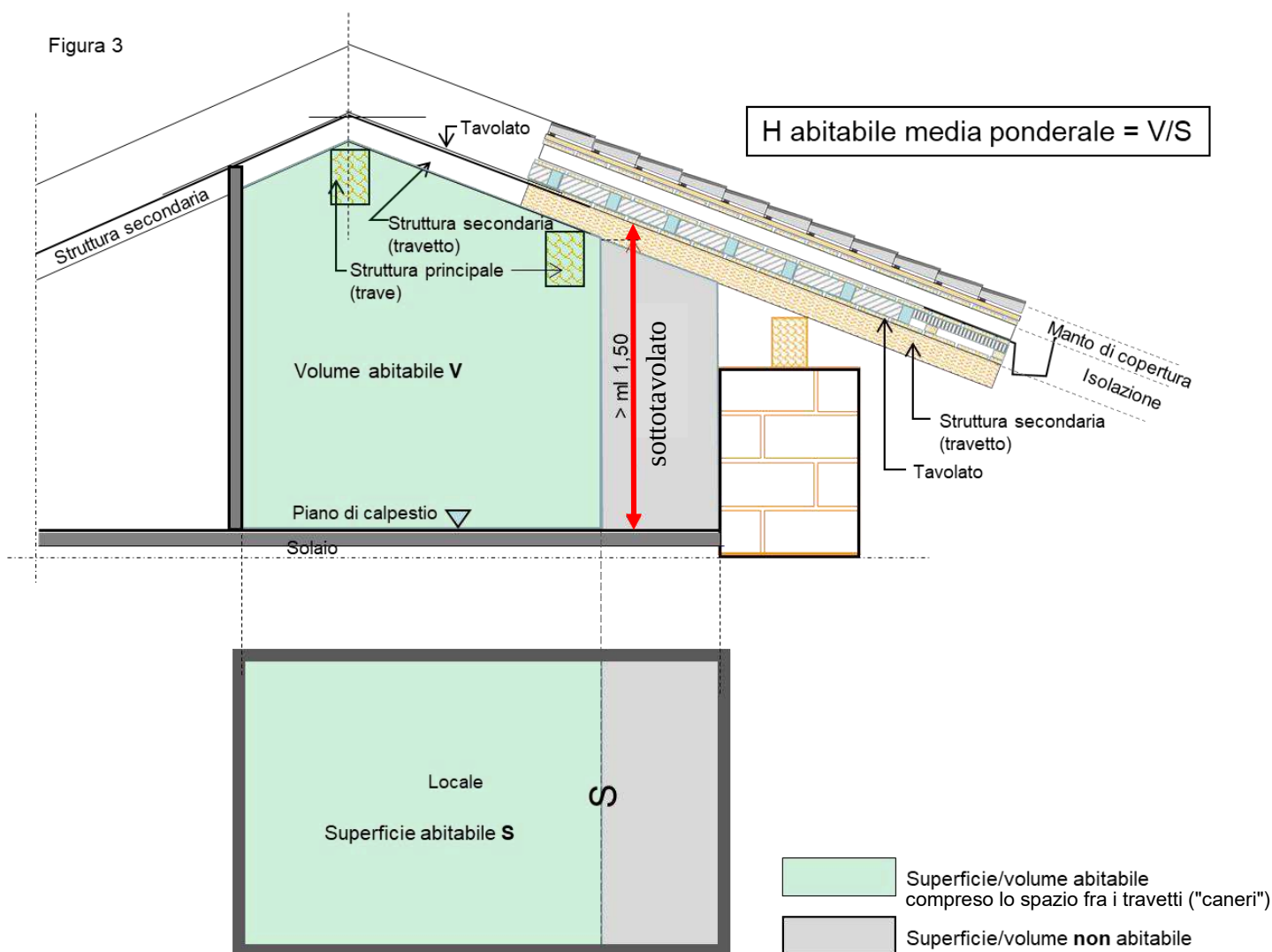
Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).

Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (articolo 36 *Altezza minima dei locali*, commi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un'altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20.

Figura 3



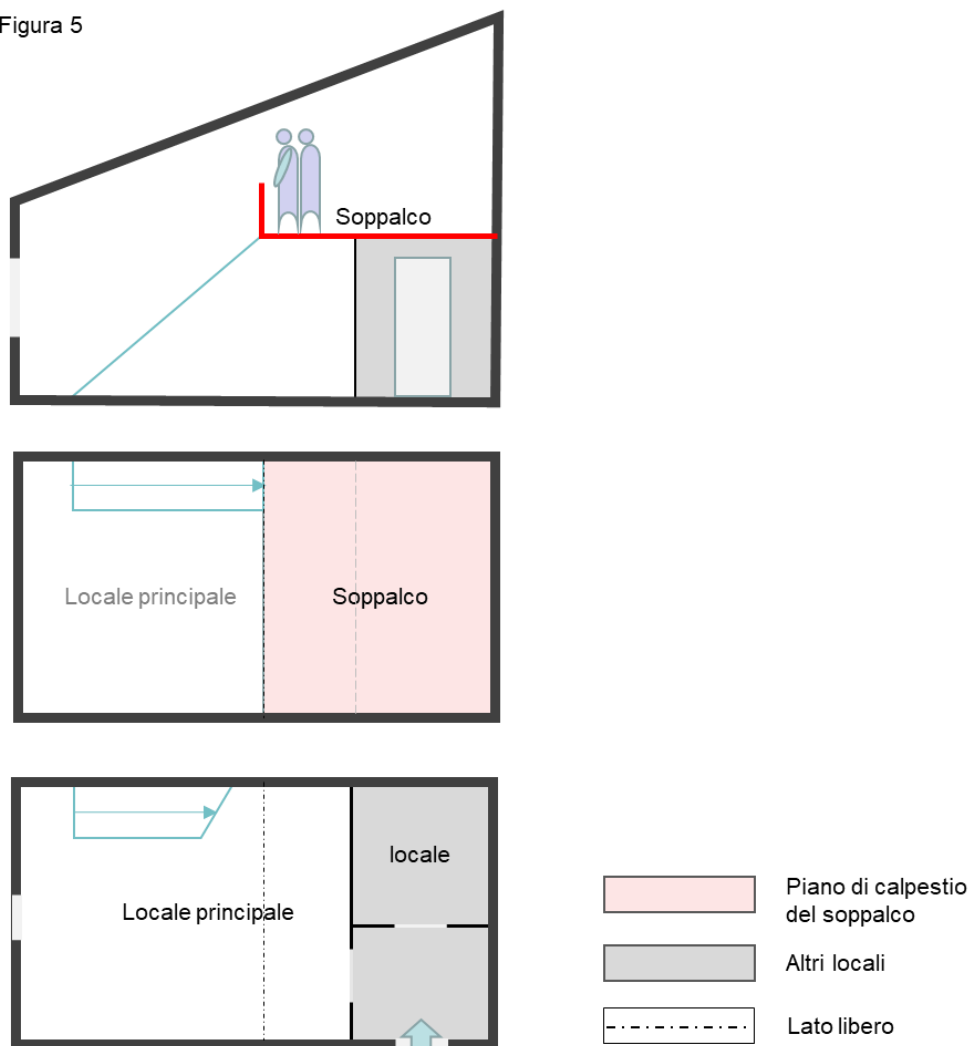
SCHEDA 3**DEFINIZIONE DI SOPPALCO****Articolo 34 Definizioni, comma 2, lett. d)**

Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Il soppalco è una struttura ricavata all'interno di un locale detto "principale" ad un'altezza minima di m 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9).

La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.

Figura 5

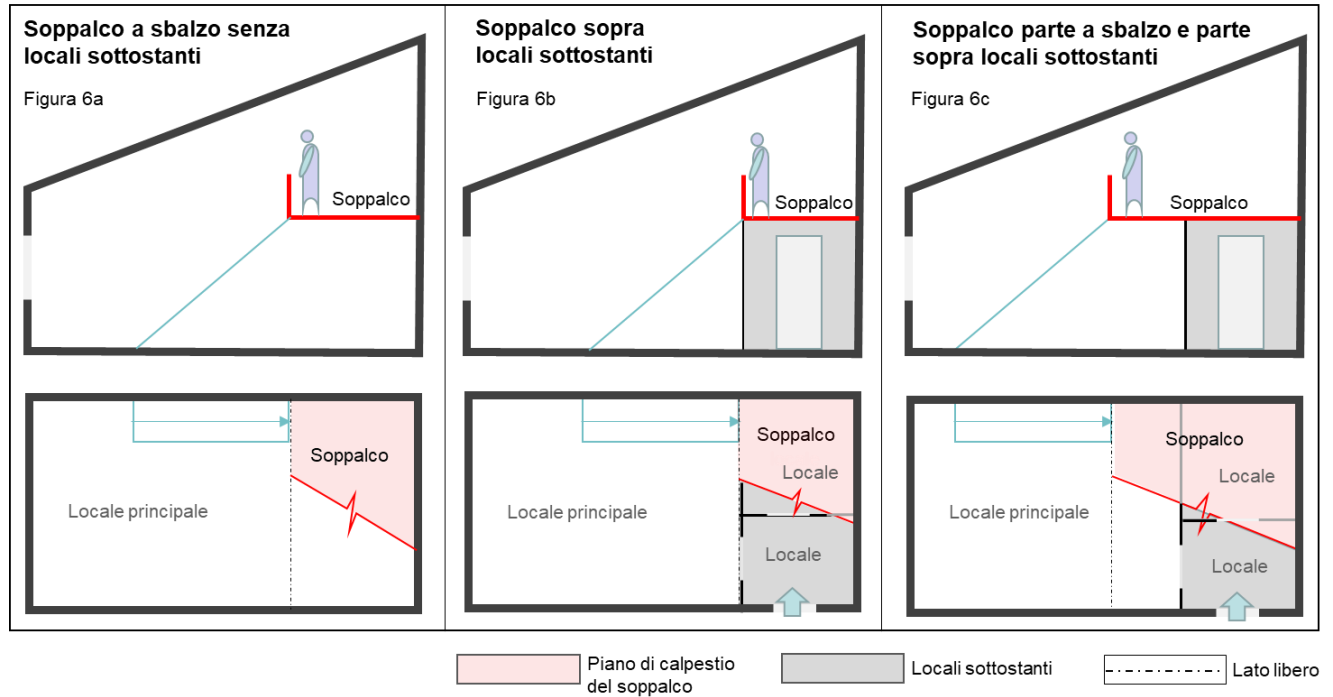


Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c).

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’aggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



SCHEDA 4**QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO**

Definizione articolo 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccatto; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). **Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.**

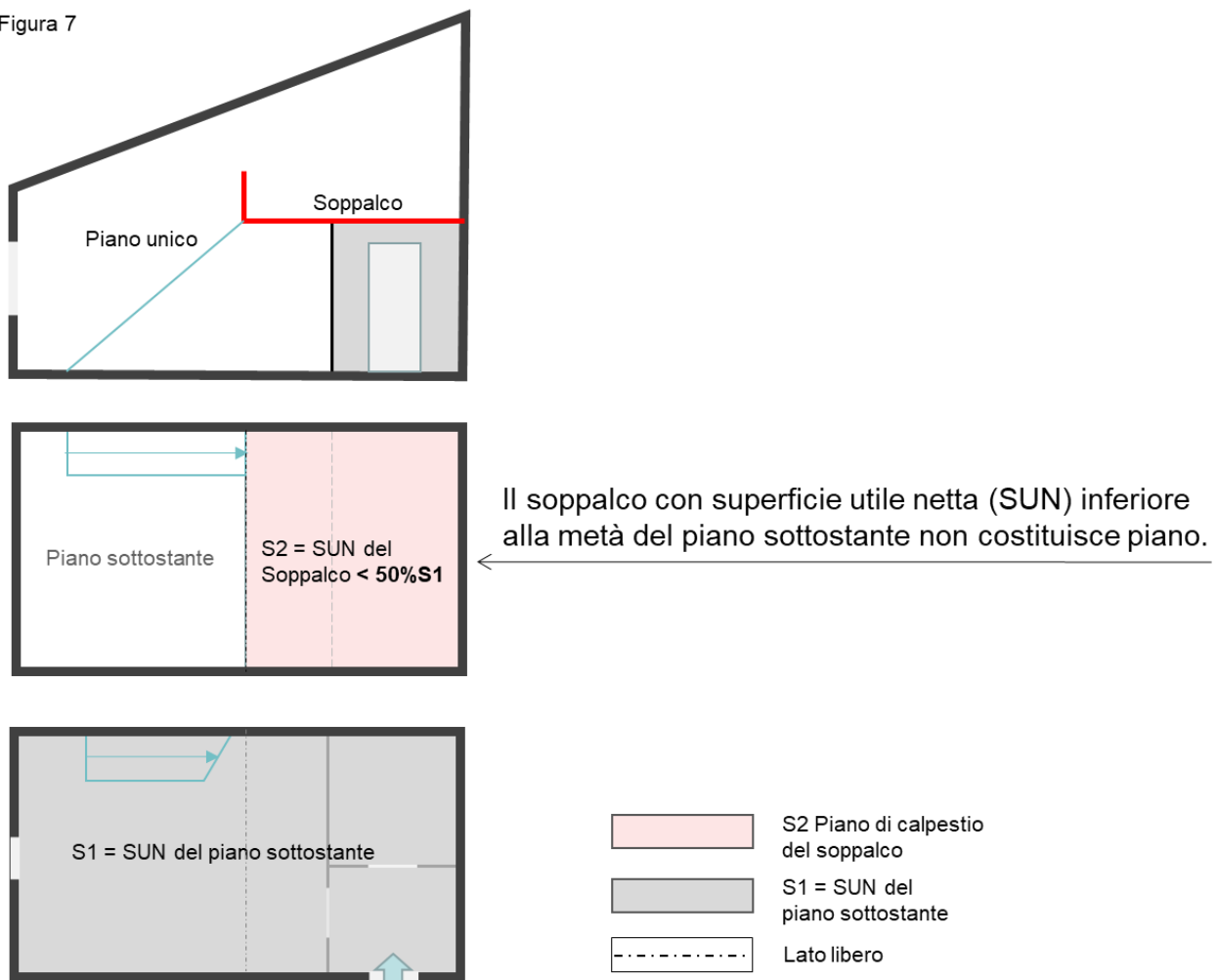
Articolo 34 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC

In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 36, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.

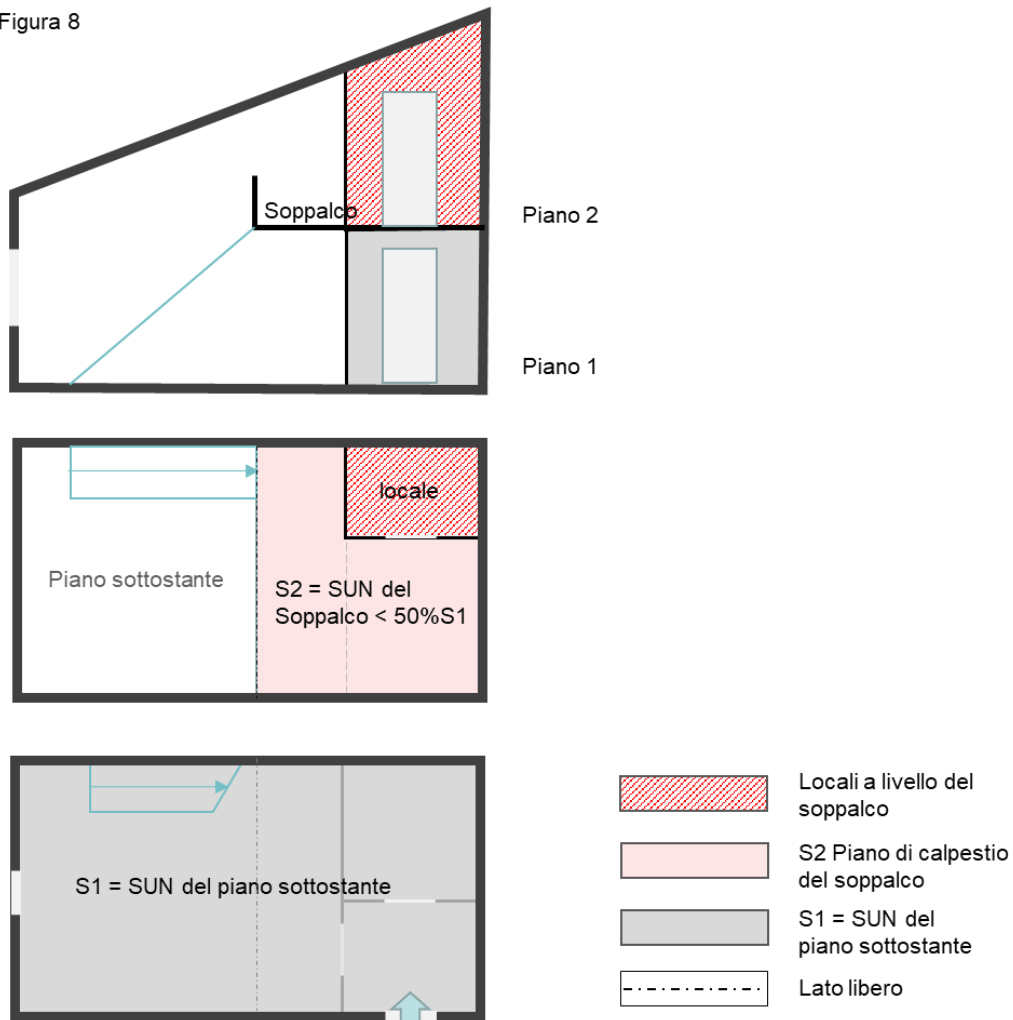
1. Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell’intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



SCHEDA 5**DIMENSIONI DEL SOPPALCO**

Articolo 42 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC

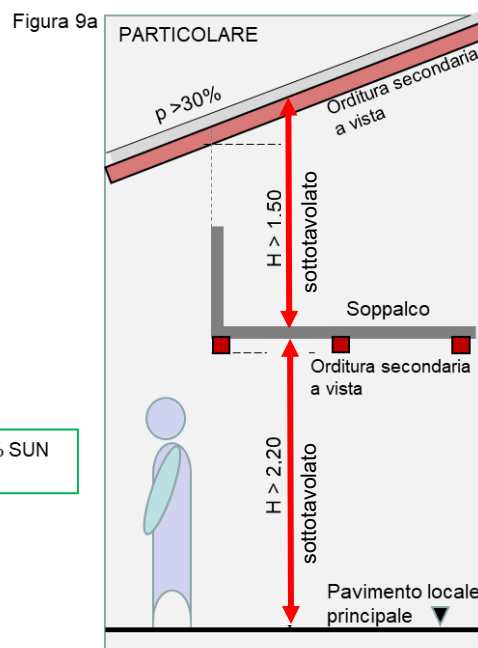
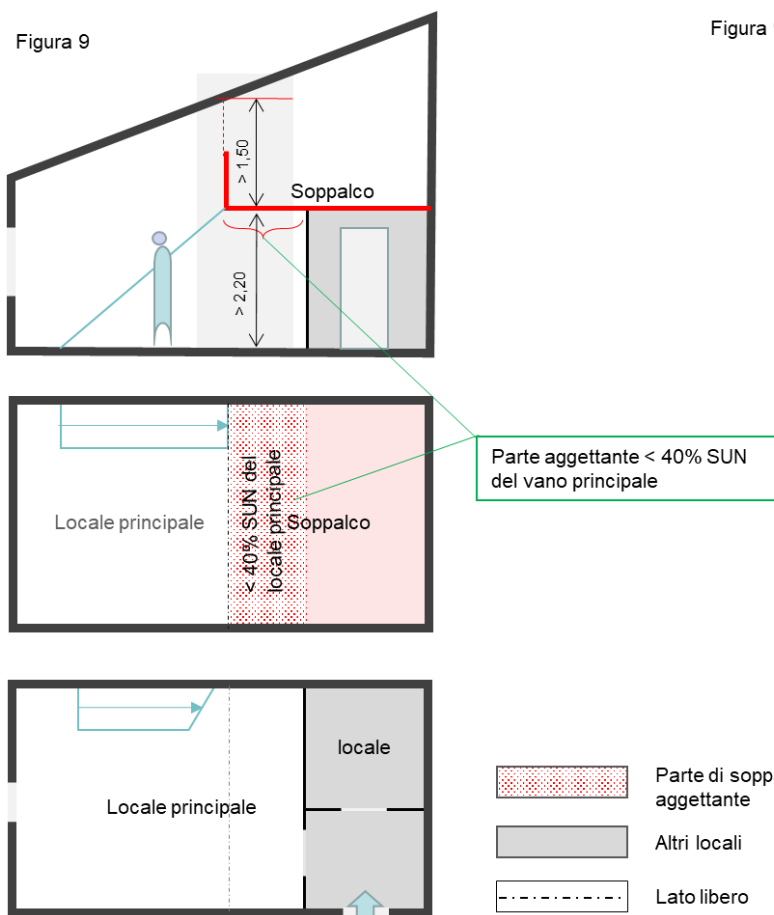
Dimensioni del soppalco:

la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;

l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.

nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9, 10, 11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 30%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1,50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20.



SCHEDA 6

MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO

Definizione articolo 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante

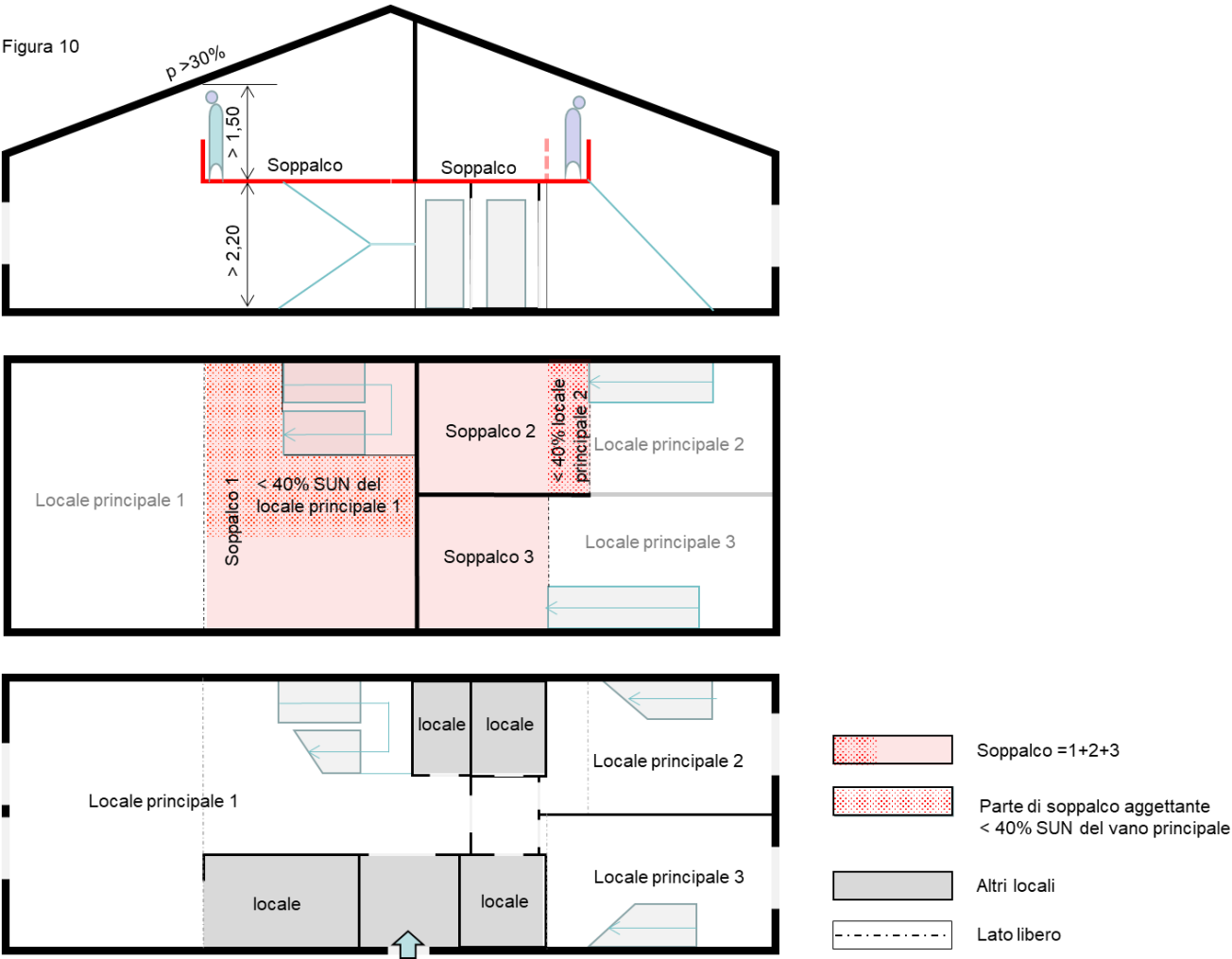
Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.

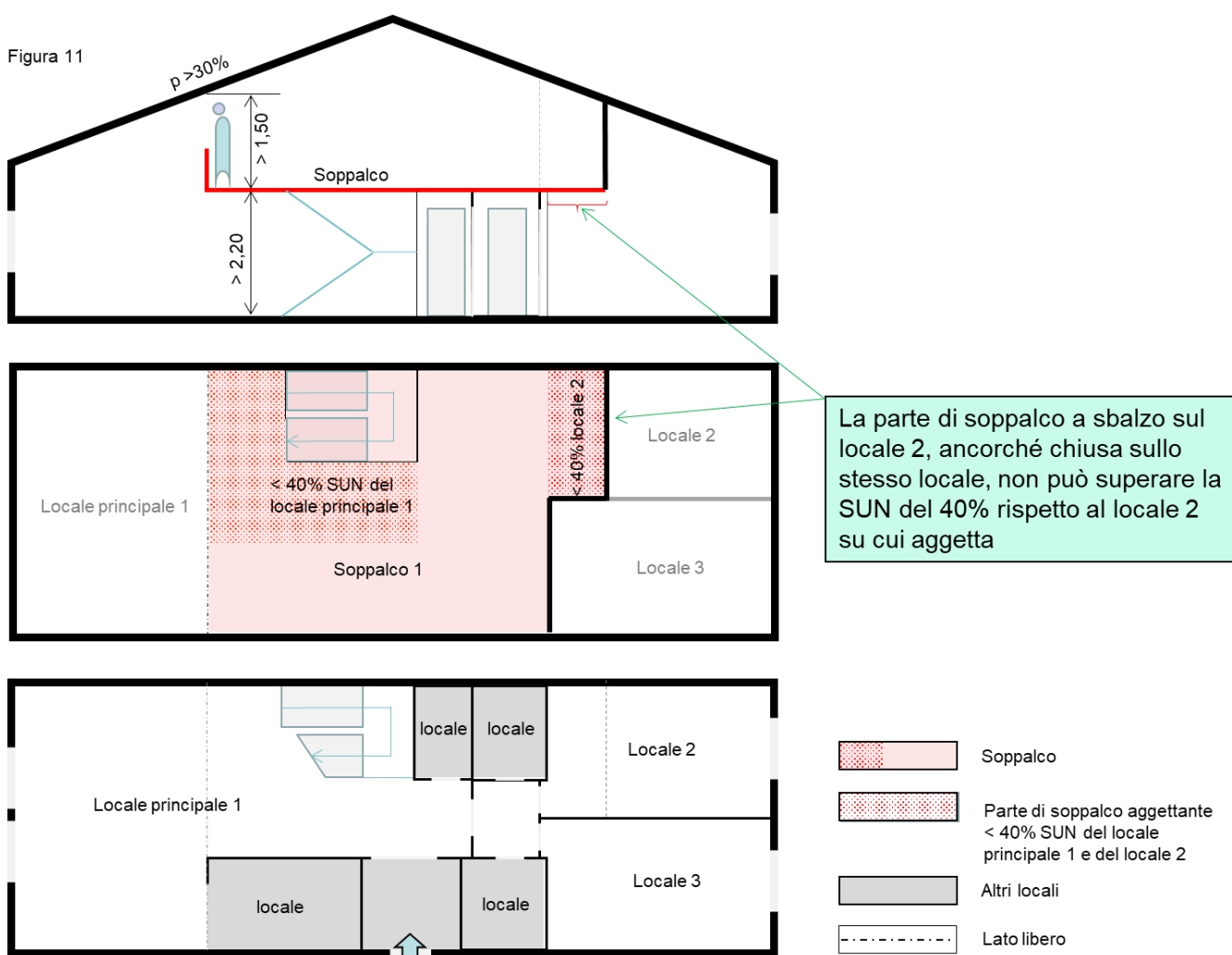
Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%.

Figura 10



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).

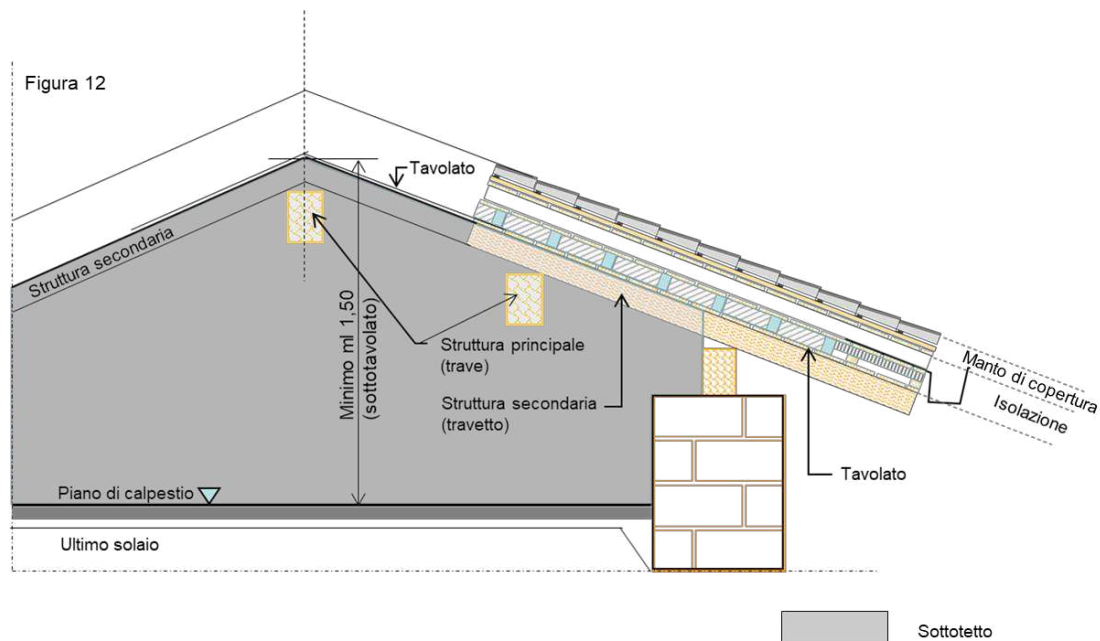


SCHEDA 7**SOTTOTETTO****Articolo 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017**

sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.

La condizione per definire “sottotetto” il volume compreso tra l’ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un’altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell’ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell’altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12).

Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell’altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.

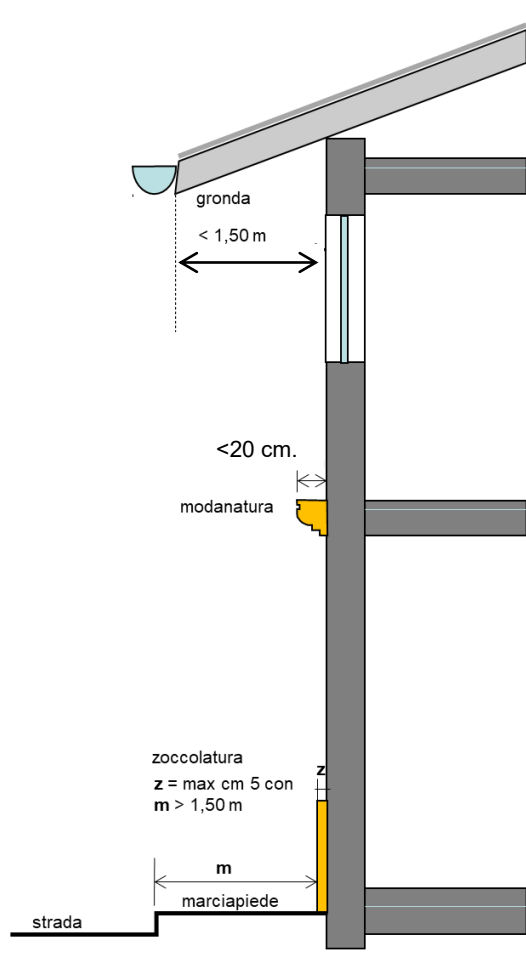


2. Schemi interpretativi delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche

Zoccolo degli edifici e modanature

Articolo 61, comma 1, lett. a) e b) del REC

- a) Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
- b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm.

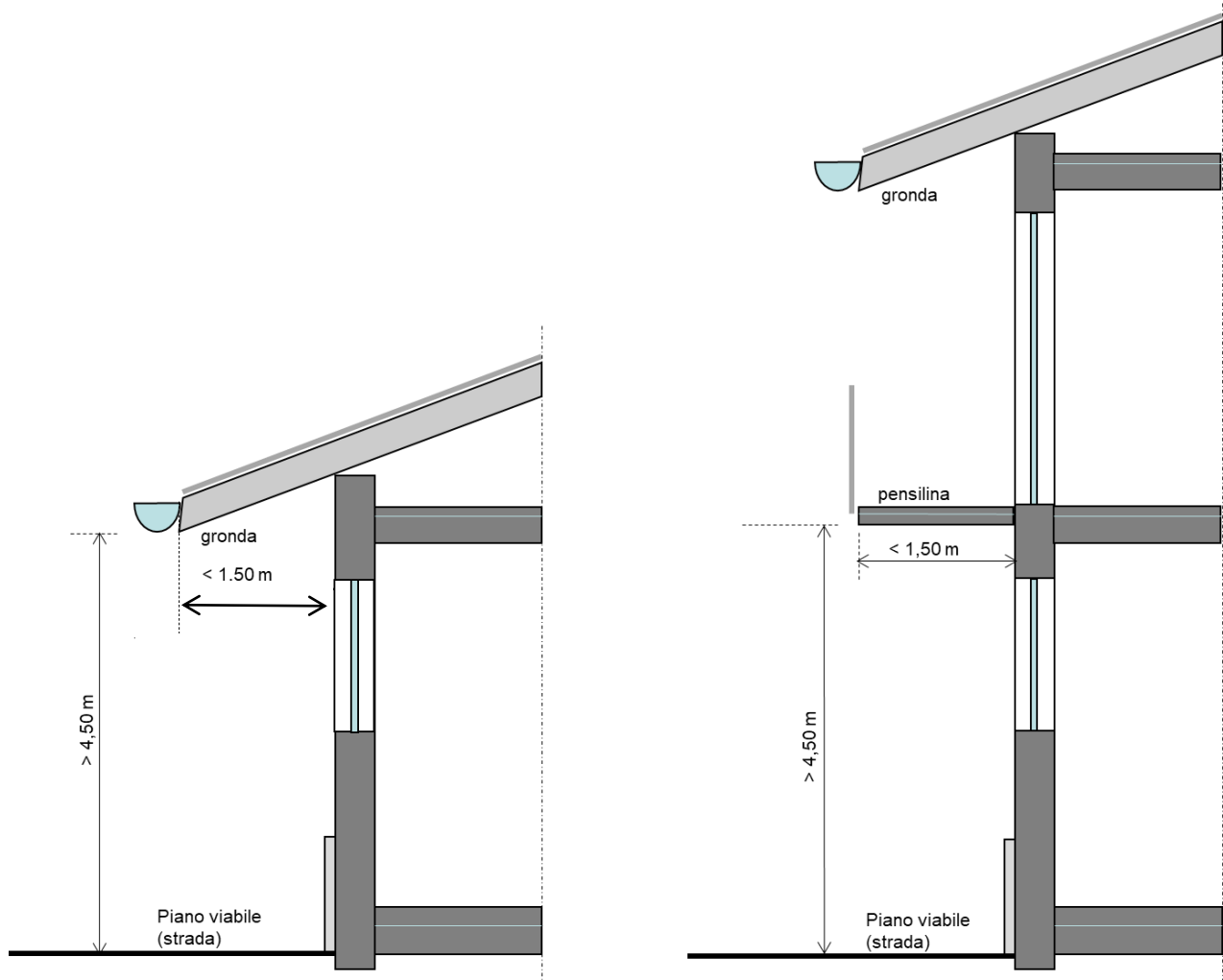


Gronde e pensiline**Articolo 61, comma 1, lett. c) del REC**

I poggioli, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50

Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile.

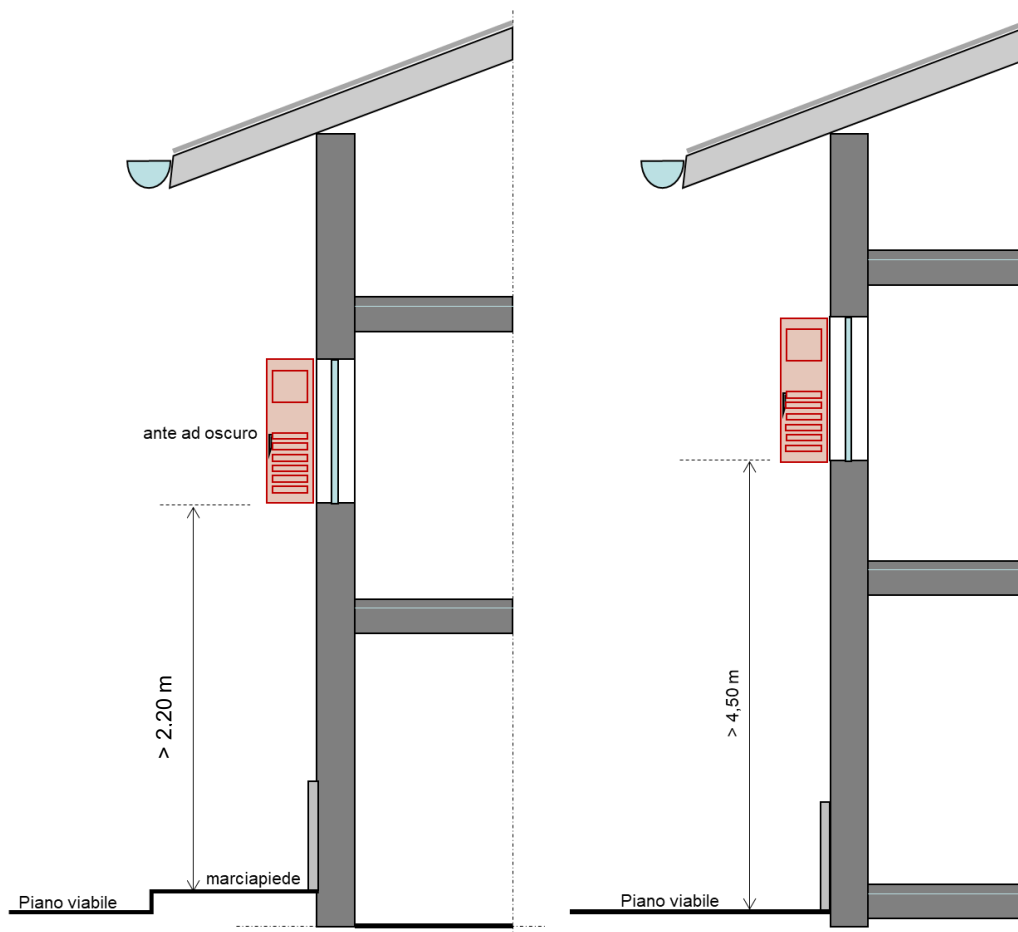


Ante ad oscuro (imposte)**Articolo 61, comma 1, lett. d) del REC**

Le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.

Le due figure rappresentano:

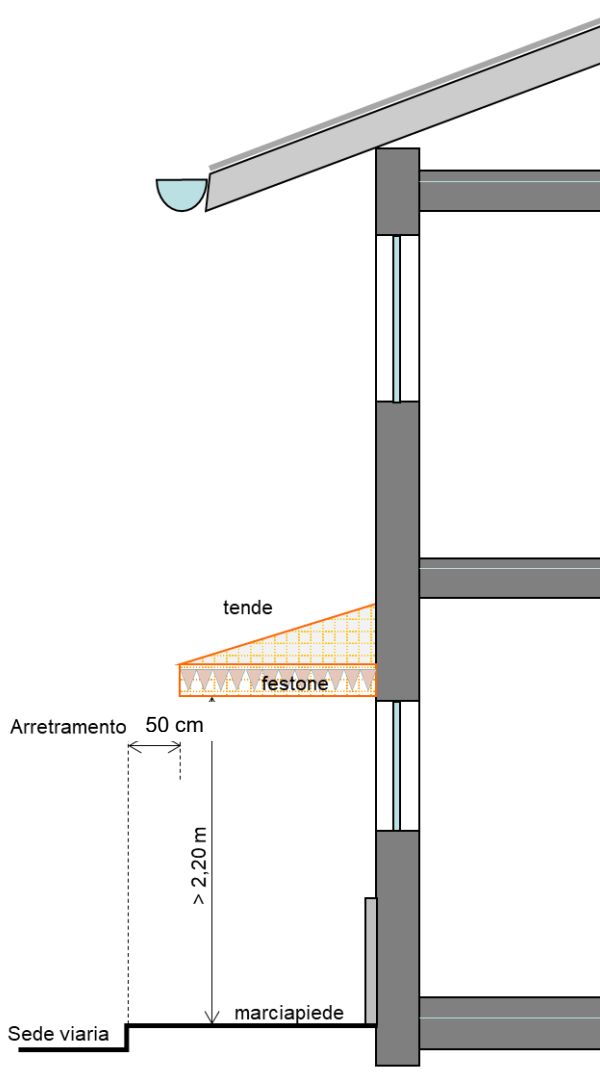
- la prima l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile.



Tende**Articolo 61, comma 1, lett. e) del REC**

Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 50 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un'altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 50.

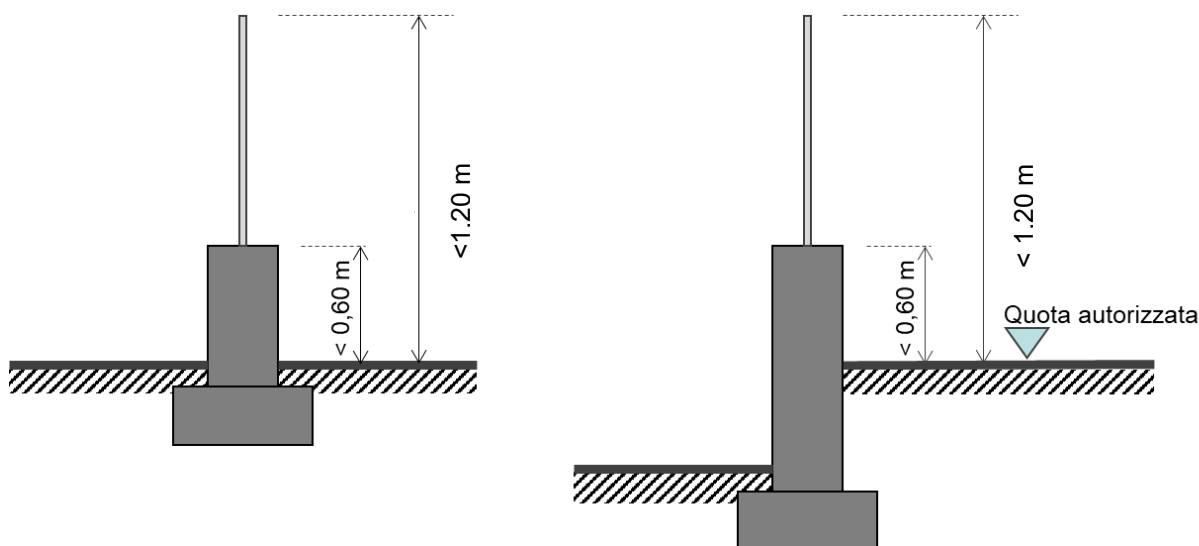


3. Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni

Recinzioni delle aree,

Articolo 68, comma 4 del REC

Entro le zone insediative, residenziali, alberghiere e per attività terziarie e servizi, recinzioni e cancelli non devono superare l'altezza complessiva di 1,20 m dalla quota del piano stradale o dal piano naturale del terreno o dal piano modificato come da progetto validato.



4. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile

ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

Allegato 2)

Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile

Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

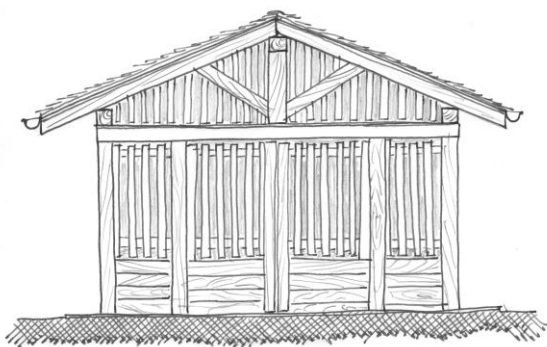
Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.

5. Costruzioni accessorie: tipologie costruttive

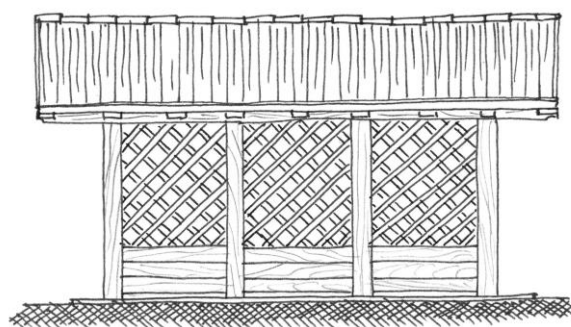
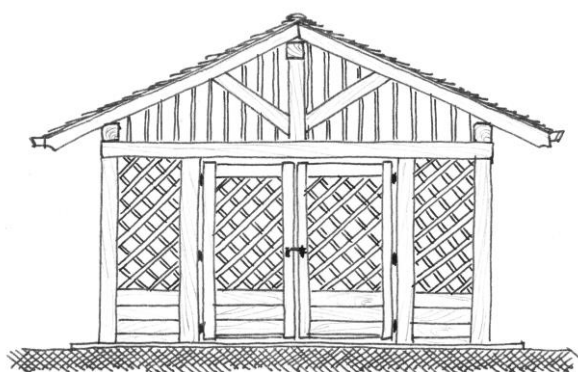
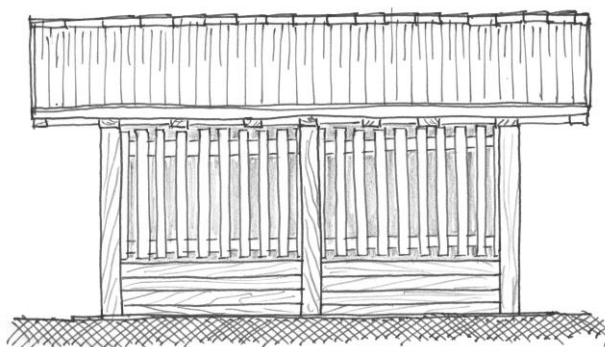
Le legnaie previste all'articolo 68 delle presenti norme di REC potranno essere realizzate seguendo i seguenti schemi tipologici:

♦ *Schemi tipologici per le costruzioni accessorie e legnaie*

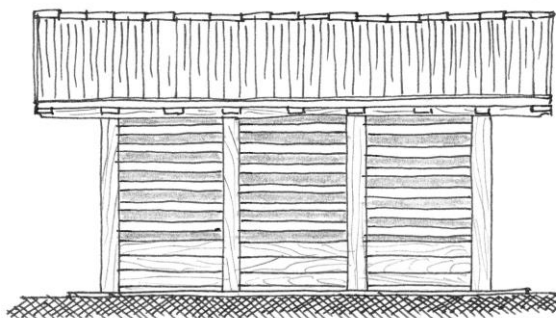
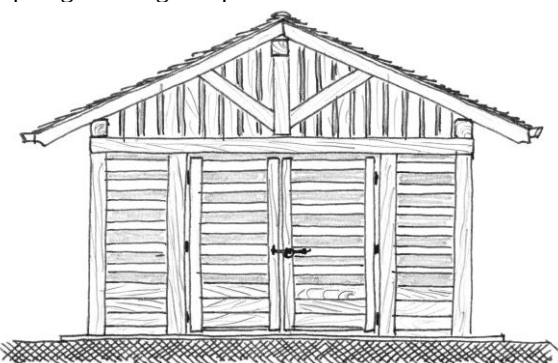
1. I disegni schematici che seguono valgono come traccia tipologica anche per le tettoie e per i manufatti e ricoveri funzionali alle attività agricole che possono essere realizzati ai sensi delle norme del PUP e della "legge provinciale" e del suo "regolamento attuativo"⁸.



Tipologia consigliata per i centri storici

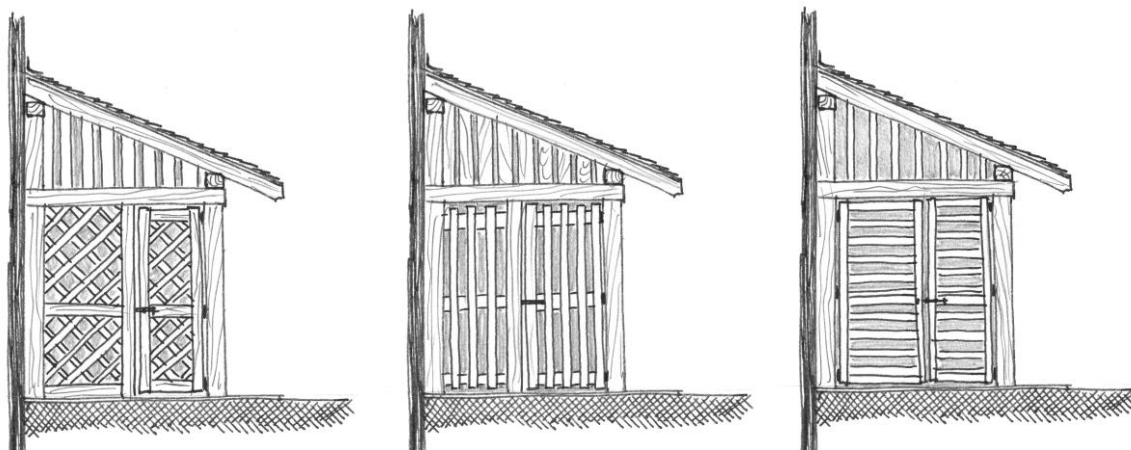


Tipologia consigliata per le aree interne al centro abitato ed esclusa per le aree esterne allo stesso.



Tipologia consigliata per le costruzioni accessorie e per i manufatti accessori previsti dal regolamento attuativo per il territorio agricolo.

⁸ DPP 8-61/Leg./2017 Art. 84 e 85



Manufatto tipo in aderenza di edifici esistenti o di mura.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Dò l'aer let chest verbal vegn aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE/L PRESIDENT
F.to Bernard Ivo

IL SEGRETARIO/L SECRÈTER
F.to Sensato Dr. Graziano

REFERITO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT DE PUBLICAZION
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (*Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2*)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno

Gé sotscrit Secrerèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su l'Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai

27.07.2021

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

☐ Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terço coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Addì/ai 27.07.2021

Il Segretario/L Secrerèr de Comun
F.to Sensato Dr. Graziano

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/ai

Il Segretario/L Secrerèr de Comun
Sensato dr. Graziano

(1) Cancellare se la deliberazione è originale